

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Nella persona del giudice dott.ssa Marta Ienzi

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2021 promossa da:

L.R.S. (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv.to..., con elezione di domicilio in Roma, Via..., presso lo studio del difensore;

APPELLANTE

**contro**

B.G. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv.to..., con elezione di domicilio in Roma, Viale ..., presso lo studio del difensore;

APPELLATA

**OGGETTO:** appello avverso sentenza del giudice di Pace

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, L.R.S. conveniva in giudizio B.I.G., deducendo:

di aver contratto con la convenuta matrimonio concordatario in Grottaferrata (RM) in data 03/10/2009;

che dalla loro unione nasceva il figlio F. in data (...);

che a settembre 2018 il Tribunale di Roma omologava le condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale;

che in seguito alla nascita del figlio le spese per il *menage* familiare subivano un notevole aumento.

Esponendo che dal momento che la B. non contribuiva alle spese indicate, i coniugi decidevano di sottoscrivere un accordo per la ripartizione dei suddetti oneri economici secondo il quale il L.R. avrebbe sostenuto il 60% delle spese familiari e la B. il restante 40%. Tuttavia tale accordo veniva rispettato da entrambi solo per un breve periodo.

Aggiungeva che anche dopo l'omologa della separazione nel settembre 2018, L.R. continuava a sostenere per intero le spese per il mantenimento della casa coniugale (da cui nelle more si era allontanato) ed altre spese (retribuzione per la baby sitter, altre spese comunque sostenute per il minore F.) come da specifica contenuta nel ricorso introduttivo per un totale di Euro 2.557,87.

Essendo rimasti senza risposta i numerosi inviti rivolti alla B., anche a mezzo raccomandata a/r, di restituzione delle spese anticipate, si vedeva costretto ad incardinare un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Roma per chiedere la condanna dell'odierna resistente al pagamento della somma di Euro 2.557,87 a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute nell'interesse della famiglia, sul presupposto che dovesse essere riconosciuta piena validità giuridica all'accordo di ripartizione delle spese familiari concluso tra i coniugi anche anteriormente alla separazione.

Con sentenza n. 200/2020 il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda attorea sostenendo, in accordo con l'orientamento della Corte di Cassazione, che le "voci di spesa di cui ciascun coniuge si è fatto carico nel periodo di convivenza patrimoniale rientrano tra le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della.

L.R. impugnava la decisione davanti all'instato Tribunale deducendo, in diritto, come unico motivo di impugnazione, la "*violazione e/o errata applicazione degli artt. 143, 1218, 1322, 1372 e 1375 c.c.: errata individuazione della fonte giuridica dell'obbligazione e violazione degli obblighi di contribuzione*", e chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata.

Si costituiva in giudizio B.G., contestando la domanda e chiedendone il rigetto sul presupposto che l'asserito accordo concluso "*per iscritto*" (oggetto peraltro di una eccezione di difetto di allegazione probatoria) tra i coniugi in costanza di matrimonio per la ripartizione delle spese familiari, il cui mancato adempimento ha originato il presente giudizio, altro non era se non uno scambio di mail tra i coniugi vertente sulla costituzione una "cassa comune" a cui contribuire, secondo le rispettive possibilità economiche, per le esigenze della famiglia, che in ogni caso gli esborsi effettuati da uno dei coniugi per sopperire alle necessità familiari dovevano farsi rientrare tra quelle spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., e che, in quanto tali, sono irripetibili.

All'esito della prima udienza, differita al 20/10/2021 e svoltasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate in via telematica dalle parti, il G.I. riteneva la causa matura per la decisione ed invitava le parti a precisare le conclusioni; all'esito, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

## Motivi della decisione

La domanda attorea è infondata e pertanto va rigettata.

Preliminarmente occorre specificare che la somma di Euro 2.557,87 di cui l'attore chiede la restituzione, si riferisce a spese sostenute, pro quota, nell'interesse della famiglia ed in costanza di matrimonio: i coniugi L.R.-B. addivenivano alla separazione consensuale a settembre 2018, mentre le spese cui si fa riferimento sono state sostenute nel periodo marzo 2018-settembre 2018.

Appare del tutto condivisibile l'inquadramento giuridico della fattispecie in esame già proposto dal Giudice di prima istanza, laddove nel provvedimento oggi appellato specificava che "il quadro giuridico contenente la regolamentazione da applicare al caso di specie non è quello dei diritti ed obblighi dei coniugi durante la separazione, bensì quello delle situazioni giuridiche che si instaurano nell'ambito del matrimonio".

L'art. 143 c.c., al terzo comma, prevede che *"Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia"*. È questa l'esigenza solidaristica e di assistenza familiare che sottende alla disciplina in esame e che caratterizza qualsiasi compagine di tipo familiare.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. sent. 21 ottobre 2019, n. 26777), "nel contenzioso post coniugale i coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.". In altri termini, ciò che un coniuge spende per i bisogni della famiglia e dei figli è un'obbligazione spontanea che si sostiene non in vista di una futura restituzione, ma con l'intento della reciproca assistenza.

Ne deriva che se una prestazione è dovuta perché prevista come doverosa da una norma giuridica (art. 143 c.c.) è evidente che non è ammessa la ripetibilità; l'art. 2034 c.c. prevede, infatti, che "non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace".

Come sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dal Giudice del primo grado, contribuire al sostentamento della famiglia, proporzionalmente alle proprie possibilità economiche, non è un dovere imposto in esclusiva dal codice civile, ma anche una esigenza morale ed affettiva, di cui all'art. 2 della Costituzione e conseguente allo spirito stesso del matrimonio (Cass. ordinanza n. 10927/2018). Si tratta, dunque, di una obbligazione naturale che non può essere ripetuta, neanche parzialmente, perché avvenuta in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (Cass. 27 maggio 2015, n. 10942).

Nel caso di specie, le spese (peraltro di modesta entità) di cui il L.R. chiede la ripetizione erano tutte afferenti alla gestione della casa familiare, di sua esclusiva proprietà e nella quale lo stesso ha effettivamente abitato fino al momento della separazione, e nonché spese effettuate nell'interesse del figlio minore F. e risultavano perfettamente paramtrate alla sua capacità reddituale.

Del tutto inconferenti al caso di specie appaiono i richiami dottrinali e giurisprudenziali effettuati da parte attrice, laddove si riconosce validità giuridica ad accordi sottoscritti dai coniugi a latere della separazione; al contrario, lo scambio di mail tra i coniugi, a cui il L.R. chiede che venga riconosciuta validità di tipo contrattuale, deve considerarsi come una mera organizzazione delle quotidiane spese per il ménage familiare, cui comunque i coniugi sono obbligati a far fronti ai sensi del già richiamato art. 143 c.c.

L'appello va pertanto rigettato con conseguente condanna dell'appellante alle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 200/2020 del 13/12/2020 tra le stesse parti;

condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di G.I.B. che liquida in complessivi Euro 962,00 oltre accessori di legge.

#### Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2022.